



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO, FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL VENETO, PREFETTURA- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA,

**PER LA PROMOZIONE DI AZIONI VOLTE ALLA CONOSCENZA DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE
(Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198)**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

La **Federazione Regionale Coldiretti del Veneto** (di seguito anche "Coldiretti Veneto"), con sede legale in Via Torino 180, 30172 Venezia-Mestre, C.F. 82005670276 rappresentata dal Delegato Confederale _____;

La **Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Venezia** (di seguito "Prefettura di Venezia") con sede a Venezia, San Marco 2661 codice fiscale 80009820277, rappresentata dal Prefetto _____;

di seguito indicate con "le Parti",

Premesso che

- a) Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari"*;
- b) L'ambito oggettivo di intervento del decreto legislativo è la disciplina delle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari e delle pratiche commerciali vietate in quanto imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, e contrarie ai principi di buona fede e correttezza;



- c) Al fine di tutelare parte contrattuale debole il decreto legislativo ricomprende nell'ambito di applicazione la cessione di prodotti agricoli ed alimentari eseguiti da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;
- d) I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciprocità delle prestazioni con riferimento ai beni forniti cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
- e) Il Decreto recepisce nella legislazione nazionale una "blacklist" di pratiche commerciali sleali, come il versamento tardivo del corrispettivo per i prodotti agricoli e alimentari, la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che voglia esercitare i diritti contrattuali e legali ad esso spettanti, l'annullamento di ordine con preavviso inferiore a 30 giorni, le modifiche unilaterali da parte dell'acquirente, il rifiuto di conferma scritta da parte dell'acquirente delle condizioni dell'accordo;
- f) In particolare, il Decreto mira a reprimere il fenomeno di acquisto dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la previsione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il fornitore quali la vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- g) Ad essere colpite negativamente dalle pratiche commerciali sleali sono in particolare le imprese agricole spesso sprovviste di un potere contrattuale forte di fronte a posizioni economiche rilevanti di alcuni attori economici;
- h) Il fenomeno delle pratiche sleali intercetta materie e settori di cui le Parti si occupano e che si possono riassumere con le seguenti "keywords": agricoltura, legalità, economia, lavoro, occupazione, imprese, consumatori;
- i) E' interesse delle Parti avviare un percorso virtuoso di promozione e diffusione della cultura della legalità attraverso la conoscenza, in particolare degli operatori economici ma anche dei cittadini e consumatori, della normativa vigente, stante la sua complessità e portata innovativa che consenta di dare piena attuazione al decreto legislativo n. 198 /2021, giacché un fornitore e acquirente compiutamente informati sono soggetti capaci di azionare tutti gli strumenti di tutela della loro posizione economica avuto riguardo, in particolare, all'attività di denuncia delle pratiche sleali;



- j) Le Parti, ognuna per le rispettive competenze definite dagli Statuti e/o norme vigenti, manifestano la volontà di avviare un percorso di sinergia e collaborazione relativamente al tema delle pratiche commerciali sleali su tutto il territorio della Regione del Veneto, avvalendosi anche delle strutture periferiche;

**Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente
protocollosi conviene quanto segue:**

Art. 1- Oggetto

1. La Regione del Veneto, Coldiretti Veneto, la Prefettura di Venezia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il presente Protocollo intendono avviare la collaborazione e il confronto volto a promuovere una cultura della legalità con specifico riferimento al tema delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare così come disciplinato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 di cui in premessa.
2. In particolare, costituiscono oggetto del presente protocollo, percorsi informativi e formativi rivolti alle imprese agricole e agroalimentari nonché ai vari operatori economici di settore e ai cittadini-consumatori, relativi alla sensibilizzazione inerente il tema delle pratiche commerciali sleali (D. Lgs. n. 198/2021).
3. Nell'attività di cui al comma 2, le Parti affronteranno in particolare l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 198/2021, gli elementi essenziali del contratto di cessione, l'individuazione delle pratiche vietate nei rapporti tra imprese della filiera (blacklist), le ulteriori pratiche commerciali sleali previste a livello nazionale, la disciplina delle vendite sottocosto, nonché l'attività di denuncia delle pratiche commerciali sleali, avuto riguardo anche alla compilazione del modello di denuncia predisposto dal MIPAAF.

Art. 2 - Impegni della Regione del Veneto, Coldiretti Veneto, Prefettura di Venezia

1. Regione del Veneto, Coldiretti Veneto, Prefettura di Venezia, quest'ultima in raccordo con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), quale autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, si impegnano a collaborare nella diffusione della



conoscenza del presente Protocollo attraverso l'organizzazione di specifici momenti informativi/formativi aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, anche utilizzando personale, sedi e attrezzature presenti nelle eventuali strutture e uffici periferici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituita una Cabina di regia composta dai soggetti firmatari, che svolge il ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio nell'attuazione complessiva del Protocollo.
3. La Cabina di regia di cui al comma 2, nell'ambito del ruolo ad essa assegnato, propone azioni, misure, attività e percorsi di carattere formativo/informativo, per i quali ciascun firmatario del Protocollo si impegna a valutare i possibili finanziamenti.
4. Per dare attuazione al presente protocollo, le Parti, potranno ricorrere anche a collaboratori esterni attraverso le forme previste dalla vigente normativa in materia.
5. Le parti si impegnano, inoltre, a mettere a disposizione, ove necessario, eventuali dati/informazioni anche di natura economica.

Art. 3 - Oneri

1. Gli eventuali oneri finanziari e costi necessari per dare attuazione al presente Protocollo sono a carico di ciascuna parte salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2.
2. È fatta salva la possibilità che una parte comunichi alle altre di accollarsi i costi di organizzazione degli eventi informativi/formativi.
3. Dall'attuazione del presente protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivati dal presente protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo.

Art. 5 – Controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento



dell'attività.

2. Diversamente, per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Protocollo, il Foro competente sarà quello di Venezia, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.

Art. 6 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Venezia, __ giugno 2022

Per la Regione del Veneto

Per Coldiretti Veneto

Per Prefettura di Venezia

